



P.O.C. all'Brigante in Atti
IL SEGRETARIO
(dr. ...)

Allegato alla delibera n.280/d/20 dd.06.07.2020

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

Viale Europa Unità, n. 141
33100 UDINE

BANDO DI ASTA PUBBLICA

**PER LA VENDITA DI UN FABBRICATO FATISCENTE CON AREA DI PERTINENZA
(fo. 12 mapp. 419) E CONTESTUALE COMODATO D'USO DI ANCONA VOTIVA
CONFINANTE(fo. 12 Mapp.420) SITI IN COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI**

Si comunica che, giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 280/d/20 del 06.07.2020, il Consorzio pone in vendita il fabbricato fatiscente con area di pertinenza individuato al catasto del Comune di San Daniele del Friuli (UD) al fo. 12 mapp. 419 di 728 mq via Soprapaludo snc PT C/2 con contestuale comodato d'uso dell'ancona votiva detta "Madonute" ed area di pertinenza, censita al catasto del Comune di San Daniele del Friuli (UD) al fo. 12 mapp.420 via Soprapaludo snc PT E/7

Il prezzo base per il fabbricato fatiscente con area di pertinenza in vendita ammonta a € **2.184,00**, oltre alle prestazioni professionali di rogito a cura dell'ufficiale rogante del Consorzio e agli oneri fiscali e delle imposte che la normativa vigente prevede a carico dell'acquirente.

Si precisa che all'atto della vendita verrà anche sottoscritto il contratto di comodato d'uso dell'ancona votiva detta "Madonute" e area di pertinenza, che si allega in copia al presente avviso (All.1).

Gli interessati all'acquisto del fabbricato fatiscente con area di pertinenza e al comodato d'uso dell'ancona votiva detta "Madonute" dovranno far pervenire la propria migliore offerta, esclusivamente in aumento sul prezzo base entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 agosto 2020. All'esterno della busta contenente l'offerta dovrà apporsi la seguente scritta "Offerta per la gara relativa alla vendita del fabbricato fatiscente con area di pertinenza e al comodato dell'ancona votiva "Madonute" siti in Comune di San Daniele del Friuli". Detta offerta dovrà intendersi irrevocabile per un periodo di sei mesi decorrente dalla data sopracitata.

L'offerta di che trattasi dovrà, inoltre contenere la ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale pari ad € 220,00 effettuato su conto corrente avente coordinate IBAN:IT 45 H 05484 12300 CC0360422658, ovvero assegno circolare di medesimo importo. Tale cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta all'aggiudicatario provvisorio.

L'apertura delle buste avverrà in forma pubblica il giorno 4 agosto 2020 alle ore 12.15, salvo diversa comunicazione ai partecipanti da effettuarsi anche con le strumentazioni informatiche. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non è ammessa la vendita frazionata del fabbricato fatiscente con area di pertinenza.

L'aggiudicazione definitiva, da effettuarsi con apposito provvedimento consortile, ed i relativi atto di compravendita e contratto di comodato saranno definiti, fatti salvi i diritti di terzi in ordine alla sussistenza di eventuali prelazioni che potranno essere esercitate nei confronti dell'acquirente.

Il prezzo di cessione, detratto il deposito cauzionale, dovrà essere versato all'atto della stipula del contratto.

A questo riguardo si precisa che il rogito di acquisto verrà redatto dall'Ufficiale rogante consortile e che a carico della parte acquirente verranno posti gli oneri di rogito, nonché le spese fiscali, di voltura e gli eventuali frazionamenti inerenti all'acquisto.

Il Consorzio si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare la presente richiesta di offerta, sospendere o revocare la stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di interesse consortile.

Il responsabile del procedimento è il dr. Armando Di Nardo Direttore Amministrativo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Copia dei documenti di asta potrà essere scaricata dal sito del Consorzio (www.bonificafriulana.it) o ritirato presso l'ufficio Segreteria del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Viale Europa Unita, n. 141 - 33100 Udine nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per ogni delucidazione o chiarimento su quanto sopra si invita a far riferimento oltre che al Responsabile del procedimento, alla dr.ssa Valentina Della Mea (tel. 0432 275352 e-mail v.dellamea@bonificafriulana.it).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Rosanna Clocchiatti)

Udine, 6 luglio 2020

ADN/vdm



P.C.C. all'origine n. 11
IL S. G. E. P. C.
(Dr. Antonio Di ...)

All. Delibera n. 280/d/20 dd. 06.07.2020

**CONTRATTO DI COMODATO ANCONA VOTIVA "MADONUTE"
E RELATIVA AREA DI PERTINENZA IN COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)**

Con la presente scrittura privata tra

IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA con sede in , in ..., via ... n. ..., C.F.)
..., legalmente rappresentata dal Presidente ..., nato a ..., il ... (d'ora in poi "comodante")

e

il Sig. ... residente in ... via ... C.F./P.I. ... nato a ... il ...,
(oppure qualora si tratti di persona giuridica - denominazione dell'ente)
... con sede in ..., via ..., C.F./P.I. ..., tel. ..., mail ..., legalmente rappresentata dal
sig. ..., nato a ..., il ..., (d'ora in poi "comodatario")

si conviene e stipula quanto segue

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l'ancona votiva detta "Madonute" e relativa area di pertinenza sita in Comune di San Daniele del Friuli (UD), così identificata al Catasto Terreni al foglio 12, mappale 420, ente urbano ca 32 e al Catasto Fabbricati categoria E/7 rendita euro 10,50, confini ed ubicazione come da estratto di mappa allegato sub.1.

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'ancona votiva e dell'area di pertinenza in ogni sua parte e di averne constatato il buono stato di conservazione e manutenzione e di averla trovata del tutto idonea all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirla al comodante, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. Il comodato è stabilito a tempo indeterminato. Il comodante potrà recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al comodatario con lettera raccomandata a.r. .

3. L'ancona votiva e la relativa area di pertinenza di cui sopra potranno essere utilizzate dal comodatario esclusivamente per lo svolgimento di attività religiose (raccolgimento in preghiera, celebrazione della santa messa, processioni) nel rispetto dello spirito educativo-religioso del luogo in cui l'ancona votiva è inserita.

Viene esclusa fin d'ora ogni altra attività. Per la fruizione del luogo di culto il comodatario potrà consentirne l'accesso anche ad autorità religiose o altri enti/associazioni.

4. Il comodatario ha l'obbligo di custodire l'ancona votiva e di preservarne l'integrità, secondo i canoni della normale diligenza, e a mantenere inalterata la destinazione della medesima, fatta comunque salva la possibilità di utilizzarla per le attività di cui all'art. 3.

Il comodatario non può realizzare alcuna opera diversa da quelle di manutenzione ordinaria, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni dai competenti organi in materia di tutela del patrimonio culturale e dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; in caso di mancata osservanza di tale divieto il comodatario non può chiedere al comodante il rimborso delle spese sostenute.

5. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.

Non costituisce corrispettivo il pagamento da parte del comodatario di imposte e tasse che per legge possono gravare su colui che detiene/utilizza l'ancona votiva e l'area di pertinenza. Il comodatario si impegna a rimborsare, su richiesta del comodante che le avesse anticipate, le imposte e le tasse di cui sopra.

6. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, idonea assicurazione di responsabilità civile presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, con decorrenza dall'inizio del rapporto di comodato e per tutta la sua durata,

inclusi i taciti rinnovi se ammessi, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante.

La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia del risarcimento diretto a favore del comodante o del terzo danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

7. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'ancona votiva e relativa area di pertinenza concesse in comodato. In particolare si impegna a richiedere eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Lo svolgimento di attività in mancanza anche di una sola delle predette autorizzazioni sarà causa di risoluzione del presente contratto con addebito al comodatario delle spese stimate per la manutenzione ordinaria dell'ancona votiva in un decennio.

8. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'ancona votiva.

Nei limiti di quanto precisato al paragrafo precedente il comodante può richiedere al comodatario il rimborso delle spese anticipate (o della quota di pertinenza), solo se adeguatamente documentate.

9. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, l'oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

10. Il comodatario dovrà pagare una penale di euro ... (...) al giorno in caso di mancata riconsegna dell'ancona votiva alla data comunicata dal comodante, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e, in particolare, di quelle previste dagli artt. 3, 4 e 9 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

12. Qualunque modifica o deroga delle norme del presente contratto deve risultare da un atto sottoscritto da entrambe le parti.

13. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comodatario.

14. Per tutto quanto non specificato, si applicano gli artt. 1803 ss del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

..., ...

Il Comodante

Il Comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

_____, _____
Il Comodante

Il Comodatario

Allegati: Estratto di mappa